

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

DEPOSITO VINCOLATO

Clientela al dettaglio/Clienti non consumatori

(liberi professionisti, imprese, aziende corporate, esclusi gli Enti Istituzionali)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL DEPOSITO VINCOLATO

Il Deposito Vincolato è un prodotto destinato ai Clienti Banco BPM che decidono di vincolare per periodi prefissati a tassi stabiliti le somme giacenti sul proprio conto corrente Webank. La Banca propone l'offerta di vincolo al Cliente che ne accetta le condizioni. Il prodotto è destinato a Clienti titolari di conto corrente.

Per attivare il Deposito Vincolato è necessario sottoscrivere un contratto Quadro di Deposito una tantum e un contratto per ogni vincolo. Il Cliente ha la visibilità dei depositi vincolati attivi tramite il proprio servizio di Internet Banking.

Alla scadenza del vincolo le somme vincolate e gli interessi maturati sulle stesse vengono automaticamente accreditati sul proprio conto corrente Webank.

Il Cliente ha la possibilità di svincolo anticipato, totale o parziale delle somme vincolate. In caso di svincolo anticipato, il tasso riconosciuto sulle somme svincolate è pari al tasso del conto corrente di appoggio.

La Banca potrà proporre l'offerta di singoli contratti di deposito vincolato a propria discrezione.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

I rischi del prodotto sono:

- di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, le somme vincolate; per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
- in caso di necessità delle somme vincolate, il Cliente ha la possibilità di svincolo anticipato totale o parziale. In questa ipotesi, il tasso riconosciuto sulle somme svincolate anticipatamente è pari al tasso del conto corrente di appoggio.
- impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi di tassi d'interesse nel frattempo intervenuti sul mercato (rischio di tasso), poiché sul deposito vincolato è applicato un tasso d'interesse fisso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.bancobpm.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Contratto Quadro di deposito

Costi gestione

▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE DI GESTIONE	0,00 €
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA) PRO TEMPORE VIGENTE	

Particolarità del rapporto

▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
▪ FREQUENZA DI INVIO RENDICONTO	ANNUALE
▪ RITENUTA FISCALE	PRO TEMPORE VIGENTE

Contratto di Deposito Vincolato

Tassi creditori

▪ TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE	0,0100 %
▪ TASSO RICONOSCIUTO IN CASO DI SVINCOLO ANTICIPATO	0,00 %

Costi di gestione del rapporto

▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESA APERTURA VINCOLO	0,00 €
▪ SPESE DI LIQUIDAZIONE DEL VINCOLO	0,00 €
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA) PRO TEMPORE VIGENTE	

Particolarità rapporto

▪ IMPORTO MINIMO PER COSTITUZIONE DEL VINCOLO	5.000,00 €
▪ IMPORTO MASSIMO PER COSTITUZIONE DEL VINCOLO	1.000.000,00 €
▪ DURATA IN MESI	3/6/9/12
▪ LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	2 GG LAV. DA CHIUSURA VINCOLO
▪ VALUTA ACCREDITO INTERESSI E CAPITALE A SCADENZA	1 GIORNO DI CALENDARIO
▪ DISPONIBILITA' INTERESSI E CAPITALE A SCADENZA	2 GG. LAVORATIVI
▪ VALUTA ACCREDITO INTERESSI E CAPITALE PER SVINCOLO ANTICIPATO	DATA SVINCOLO
▪ DISPONIBILITA' INTERESSI E CAPITALE PER SVINCOLO ANTICIPATO	2 GG. LAVORATIVI
▪ RITENUTA FISCALE	PRO TEMPORE VIGENTE
▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
▪ FREQUENZA DI INVIO RENDICONTO	ESTINZIONE DEL VINCOLO

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto Quadro in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Banca in forma scritta. Il recesso dal Contratto Quadro comporta automaticamente al recesso dei Depositi Vincolati eventualmente in essere, il Cliente ha diritto agli interessi calcolati al tasso previsto sul Conto Corrente per la giacenza libera.

Qualora il Cliente receda dal Conto Corrente, gli eventuali Depositi Vincolati in essere si intendono risolti di diritto, il Cliente ha diritto agli interi interessi pattuiti fino alla data dell'effettivo svincolo.

Il Cliente ha diritto di recedere dal Deposito Vincolato in qualsiasi momento, attraverso l'operazione di svincolo totale, dandone comunicazione secondo le modalità indicate dalla Banca. Lo svincolo

determina la mancata corresponsione, del tasso di interesse pattuito, la Banca riconoscerà a decorrere dal giorno dell'instaurazione del vincolo, il tasso di interesse previsto dal Conto Corrente di appoggio.

La Banca ha diritto di recedere dal Contratto Quadro con un preavviso di 15 giorni, per i "Clienti al dettaglio" il preavviso non potrà essere inferiore a due mesi. In caso di recesso Banca per giustificato motivo il preavviso è di almeno un giorno. Il Cliente in caso di recesso Banca ha diritto agli interessi pattuiti fino a scadenza dei Depositi Vincolati.

Qualora la Banca receda dal Conto Corrente, il Contratto Quadro e gli eventuali Depositi Vincolati in essere si intendono risolti di diritto ed il Cliente ha diritto agli interi interessi pattuiti fino a scadenza dei Depositi Vincolati.

Tempi massimi di chiusura del deposito vincolato

Immediato (coincidente con la data di svincolo totale)

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione del Contratto o dei Depositi Vincolati, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con una delle seguenti modalità:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle filiali della Banca;
- a mezzo lettera da inviare con posta ordinaria o con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banco BPM S.p.A. – Gestione Reclami – Via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi;
- a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito Internet della Banca;
- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: reclam@bancobpm.it;
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: reclami@pec.bancobpm.it.

La Banca è tenuta a rispondere su supporto cartaceo o altro supporto durevole entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte. Il cliente potrà:

- rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel prosieguo anche "TUB"), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 100.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal cliente; può essere presentato per conto del cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it);

oppure in alternativa:

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale

(informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Cliente prende altresì atto che l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n.385/1993, per le materie ivi regolate.

In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Tuttavia, il cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

Il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario assolve, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Contratto Quadro	E' il contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definiscono clausole specifiche per le singole sottoscrizioni.
Correntista	Chi ha un conto corrente aperto presso una banca.
Deposito Vincolato	E' un deposito bancario in cui il cliente, per un periodo di tempo minimo definito in anticipo, mette a disposizione dei fondi a fronte di una remunerazione in termini di tasso di interesse.

Durata del vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate.
Recesso	È la facoltà di una parte di recedere da un contratto.
Reclamo	Atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) un comportamento o un'omissione della Banca per cui è rimasto insoddisfatto.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Svincolo anticipato	La possibilità di svincolare le somme in anticipo rispetto alla durata concordata, in modalità totale o parziale.
Tasso annuo creditore vincolo	Tasso annuo applicato al vincolo.
Tasso in caso di svincolo	Tasso applicato nel caso di svincolo anticipato.